

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI INDIGENTI

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Torchiarolo garantisce a tutti i propri cittadini indigenti un sostegno economico nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
2. I contributi ai cittadini indigenti sono erogati sempre previa domanda scritta degli stessi al funzionario responsabile dei servizi sociali del Comune di Torchiarolo.

DEFINIZIONE DI "MINIMO VITALE"

Per "minimo vitale" si intende il limite minimo di reddito per soddisfare i bisogni primari (sia psico-fisici che sociali) della vita della singola persona e/o del nucleo familiare.

Calcolo del "Minimo vitale".

Il "minimo vitale" per un nucleo monofamiliare è rappresentato dalla pensione minima INPS aggiornata annualmente.

Per i nuclei familiari con più componenti il reddito minimo d'inserimento verrà calcolato secondo la seguente scala di equivalenza, applicando alla pensione minima INPS i coefficienti dei componenti come segue:

Numero componenti

1	Pensione minima INPS	1
2	Pensione minima INPS	1.57
3	Pensione minima INPS	2.04
4	Pensione minima INPS	2.46
5	Pensione minima INPS	2.85

+ 0,35

Per ogni componente in più

+ 0,2

In caso di assenza di un coniuge e in presenza di figli minori

+ 0,5

Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66%

Rientrano nel reddito familiare eventuali pensioni di accompagnamento, di invalidità e altri emolumenti percepiti a vario titolo da altri Enti o soggetti.

ART. 2 BENEFICIARI

1. Agli effetti del presente regolamento, per cittadini indigenti si intendono tutti coloro che risiedano nel Comune di Torchiarolo e il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), calcolato a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 109, non risulti superiore all'importo della pensione sociale in vigore alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della relativa domanda di contributo (per l'anno 2009 ISEE minore o uguale a Euro 5.957), **salvo disoccupazione certificata sopravvenuta entro quattro mesi dal termine per la domanda, o in casi di grave rischi di emarginazione sociale.**

A parità di valore ISEE sarà data precedenza a situazioni in cui vi sia la compresenza di più fattori di disagio sociale.

2. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende, con le precisazioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica.

3. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

ART. 3 MODALITA'

1. Le risorse finanziarie disponibili in bilancio per contributi ai cittadini indigenti saranno distribuite ogni tre mesi sulla base delle domande pervenute al protocollo del Comune entro e non oltre i termini rispettivamente del 16 marzo, del 16 giugno, del 16 settembre e del 16 dicembre di ogni anno, per i contributi relativi a spese sostenute in precedenza.

ART. 4. DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse finanziarie destinate, per ciascun trimestre, ai contributi per i cittadini indigenti saranno pari a una somma equivalente al rapporto tra le risorse non ancora impegnate che, nel bilancio annuale di previsione, risultino destinate a tale scopo e un valore pari alla somma tra uno e il numero dei trimestri successivi al trimestre di riferimento. La somma così ottenuta sarà naturalmente ridotta entro i limiti massimi consentiti da eventuali norme di legge. Pertanto, al fine di determinare il *budget* per il primo trimestre, bisognerà dividere le risorse previste nel relativo bilancio annuale di previsione per quattro; al fine di determinare il *budget* per il secondo trimestre, bisognerà sottrarre dalle risorse previste nel relativo bilancio annuale di previsione le somme già impegnate nell'ambito del medesimo intervento per il trimestre precedente e dividere la differenza così ottenuta per tre; al fine di determinare il *budget* per il terzo trimestre, bisognerà sottrarre dalle risorse previste nel relativo bilancio annuale di previsione le somme già impegnate nell'ambito del medesimo intervento per i trimestri precedenti e dividere la differenza così ottenuta per due; al fine di determinare il *budget* per il quarto trimestre, bisognerà semplicemente sottrarre dalle risorse previste nel relativo bilancio annuale di previsione le somme già impegnate per i trimestri precedenti nell'ambito del medesimo intervento.

ART. 5 CONDIZIONI ED ESCLUSIONI

1. Le risorse finanziarie riferite a ciascun trimestre, così come determinate ai sensi del precedente articolo 4, non potranno essere distribuite a cittadini che non possano considerarsi indigenti ai sensi del precedente art. 2.

2. Potranno essere concessi contributi solo ed esclusivamente in considerazione di spese effettivamente sostenute dal richiedente o da altri membri del proprio nucleo familiare, così come definito dal precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento, per i bisogni del nucleo familiare stesso.

3. Non potranno essere concessi, per ciascun trimestre, contributi a più di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare così come definito dal precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento. Le domande di contributo presentate nello stesso trimestre da più di un componente dello stesso nucleo familiare saranno considerate, agli effetti del presente regolamento, come un'unica domanda e il relativo contributo sarà liquidato per intero al primo richiedente.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. Potranno essere concessi contributi solo ed esclusivamente in considerazione di spese effettivamente sostenute per:

- a) l'acquisto di farmaci previamente prescritti da un medico, entro il limite massimo di € 100,00 a trimestre;
- b) fornitura energia elettrica, gas, fornitura idrica entro il limite massimo di € 50,00 a bolletta;
- c) sfratti esecutivi, solo se nel nucleo familiare di riferimento vi sia la presenza di soggetti appartenenti a categorie deboli da tutelare;

2. Non potranno assolutamente essere erogati contributi sulle somme eccedenti i suddetti limiti massimi di spesa.

ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Sulle spese ammesse a contributo, di cui al precedente art. 6, ai cittadini indigenti che ne abbiano fatto regolare domanda sarà riconosciuto un contributo pari:

- a) al 25% delle spese di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 6;
- b) al 25% delle spese di cui alla lettera d) del 1° comma del precedente art. 6;
- c) al 10% delle spese di cui alla lettera e) del 1° comma del precedente art. 6.

ART. 8 RISERVE

1. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi del precedente art. 7 dovesse superare il *budget* calcolato a norma del precedente art. 4, ciascun contributo sarà proporzionalmente ridotto moltiplicandolo per un fattore di correzione pari al rapporto matematico tra il valore del suddetto *budget* e il valore dato dalla somma di tutti i contributi calcolati a norma dello stesso art. 7.

2. Il valore di tutti i contributi, così come rideterminato ai sensi del precedente comma del presente articolo, sarà arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale.

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI

1. Non potranno essere riconosciuti contributi relativamente a spese non comprovate almeno dalla fotocopia del relativo documento di spesa. Nel caso delle spese per l'acquisto di farmaci sarà necessaria anche la fotocopia della relativa prescrizione medica.

2. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 1° del presente articolo dovrà essere necessariamente allegata alla relativa domanda di contributo. L'integrazione della documentazione allegata alla domanda è consentita solo entro il termine prescritto per la presentazione della domanda stessa. Quindi, non potranno assolutamente essere erogati contributi per spese comprovate da documenti allegati successivamente al termine di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La documentazione comprovante lo stato di indigenza così come definito nel precedente art. 2, comma 1, consisterà nell'attestazione I.S.E.E. di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 31-3-1998 n. 109, purché valida ai sensi di legge. Tale documentazione deve comunque risultare agli atti dell'ufficio per i servizi sociali almeno alla data del termine prescritto per la presentazione della relativa domanda di contributo.

4. Qualora sopravvengano fatti nuovi rispetto alle situazioni documentate ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione al funzionario responsabile dei servizi sociali del Comune di Torchiarolo.

ART. 10 EMERGENZE

Nei limiti della disponibilità del bilancio, in casi di comprovata necessità, oltre ai casi previsti dall'art. 6 saranno concessi contributi straordinari per un valore massimo del 50% sulla spesa per:

- spese di trasporto pubblico presso strutture socio- sanitarie in presenza di percorsi riabilitativi necessari e documentati.
- Spese per mense scolastiche
- Spese per trasporto pubblico scolastico extraurbano

Le spese di cui sopra dovranno essere accuratamente documentate.

Beneficiari: cittadini indigenti che risiedano nel Comune di Torchiarolo e il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), calcolato a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 109, non risulti superiore all'importo della pensione sociale in vigore alla data di scadenza del

termine prescritto per la presentazione della relativa domanda di contributo (per l'anno 2009 ISEE minore o uguale a Euro 5.957), salvo disoccupazione certificata sopravvenuta entro quattro mesi dal termine per la domanda, o in casi di grave rischi di emarginazione sociale.

A parità di valore ISEE sarà data precedenza a situazioni in cui vi sia la compresenza di più fattori di disagio sociale.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

A) Modalità di definizione della situazione economica equivalente.

La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono il contributo al Comune di Torchiarolo è fatta in base a criteri unificati.

B) Adeguamento degli importi previsti dal regolamento

Gli importi del reddito minimo di inserimento sono adeguati automaticamente annualmente in concomitanza con la determinazione da parte dell'INPS dell'importo della pensione minima dell'INPS.

C) Competenza della Giunta Comunale.

La giunta Comunale, nei casi in cui sia necessario, è competente a definire, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente regolamento, idonei criteri ed indirizzi operativi.

D) Competenza dei Responsabili di Servizio.

I Responsabili di servizio, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale, adottano i provvedimenti gestionali necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

E) Entrata in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato, contestualmente alla delibera che lo approva, all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.